



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

**REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA
DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione n. 53 del Consiglio Comunale in data 30.05.2003

Titolo I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
 - e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
 - h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
 - j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
 - k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

- l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- m) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
- p) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- q) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
- r) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- s) per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
- t) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- u) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- v) per migliororia: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- w) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- x) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- y) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- z) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- aa) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- ab) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- ac) per ordinanza del Ministro della Salute: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto.

Art. 4

Criteria da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio Attività Economiche assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza in collaborazione con la Polizia Locale.
2. Il Dirigente del Servizio Attività Economiche si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente dotazione organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Comandante della Polizia Locale.

Art. 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 2 ore. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.
5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 7

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963 e al D.Lgs. 18.5.2001, n. 228, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

Art. 8

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 9

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato comunale al dettaglio che si svolge su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune di Brugherio, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
 - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
 - e) il giorno di svolgimento del mercato, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - f) il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
 - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, a mano o a mezzo fax, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, a mezzo fax oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Dirigente del Servizio Attività Economiche pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 10
Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Servizio Attività Economiche del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 11
Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
 - b) codice fiscale/partita Iva;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
 - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;
 - e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
 - f) il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
 - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, a mano o a mezzo fax, fa fede la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, a mezzo fax oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Dirigente del Servizio Attività Economiche pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione

dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 12

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio Attività Economiche.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Servizio Attività Economiche ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il Servizio Attività Economiche non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Dirigente del Servizio Attività Economiche deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale.

Art. 13
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Servizio Attività Economiche.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale, dal dirigente del Servizio Attività Economiche.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale, dal dirigente del Servizio Attività Economiche.
9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Art. 14
Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente del Servizio Attività Economiche, sentito il Comandante della Polizia Locale, può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 15
Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Dirigente del Servizio Attività Economiche, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale.

Art. 16
Pulizia del posteggio

1. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste dal "Regolamento comunale dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate".
2. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate al commercio su aree pubbliche devono essere raccolti e conservati fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune (raccolta differenziata). Gli operatori devono lasciare i posteggi sgombri da rifiuti dispersi al suolo.

Art. 17

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b) la fascia massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00.
 - c) Alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
 - l'orario di vendita di tutti i mercati è fissato dalle ore 7,30 alle ore 13,30. I venditori devono occupare i posti loro assegnati non prima delle ore 6,00 ed entro le 8,00; alle ore 14,30 l'area del mercato dovrà essere sgombrata dal banco e dalle merci al fine di consentire la pulizia della stessa. Dalle ore 13,30 alle ore 14,30 non può essere effettuata alcuna contrattazione di vendita;
 - l'orario di vendita per la fiera "Festa patronale" è fissato dalle ore 8.00 alle ore 23.30;
 - l'orario di vendita per il mercato straordinario natalizio è fissato dalle ore 8.30 alle ore 19.30. I venditori devono occupare i posti loro assegnati non prima delle ore 7.30 e non oltre le ore 8.00. Alle ore 20.00 l'area dovrà essere sgombrata dal banco e dalle merci onde consentire la ripresa della circolazione stradale.
 - d) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;
 - e) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

Art. 18

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta dei soggetti e con le modalità indicate all'art. 42, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
2. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e gli operatori intendano effettuarlo in detto giorno festivo, i soggetti indicati all'art. 42 -comma 2- devono presentare apposita richiesta entro il 30 settembre dell'anno precedente. La proposta viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.
3. In caso di mancata comunicazione di diniego entro trenta giorni dall'effettuazione del mercato, la proposta si intende accolta.

Art. 19

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 20
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle disciplinate dal regolamento comunale sul canone di occupazione del suolo pubblico.

Art. 21
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00.

Art. 22
Validità delle presenze

1. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 23
Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori che devono esibire l'originale del titolo autorizzatorio.

Art. 24
Giustificazione per mancato utilizzo del posteggio

1. In caso di assenza per malattia il certificato medico, rilasciato dal medico di base, deve essere prodotto dall'interessato il più presto, non appena si manifesta l'impossibilità a lavorare, e comunque entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza.
2. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità del o degli altri soci a partecipare al mercato, in base alle cause giustificative ammesse dal regolamento (malattia, gravidanza, servizio militare) e la mancanza di collaboratori e/o dipendenti in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.

Art. 25

Calcolo delle presenze nelle fiere, mercati e in altre manifestazioni

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. La Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Polizia Locale o presso l'Ufficio Attività Economiche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 26

Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento del giorno settimanale di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentito le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nel mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

Art. 27

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Servizio Attività Economiche alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dall'adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze .
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 28

Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.
3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.
4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 29

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In ogni singolo mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 30

Planimetria dei mercati

1. Presso il Servizio Attività Economiche è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria del mercato e dei posteggi fuori mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

Art. 31
Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

Art. 32
Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 33
Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente del Servizio Attività Economiche previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Attività Economiche e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 34
Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente del Servizio Attività Economiche. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 35
Attività con il sistema del "battitore"

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2000, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con le associazioni di categoria degli operatori.
2. L'assegnazione è operata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".
4. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.

Art. 36
Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.
Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 37

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera *c*) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all'art. 9, comma 4, lettera *a*) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.
5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 38

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. In questi casi il mancato utilizzo del posteggio deve essere giustificato secondo le modalità previste dall'art. 23 del presente regolamento.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente del Servizio Attività Economiche, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale.

Art. 39

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Pagamento del canone consessorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 37 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.
4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 40

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Servizio Attività Economiche che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale.

Art. 41

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che hanno presentato apposita comunicazione e che vantano il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tenere conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale della Polizia Locale decorsa un'ora dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1.
3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 42

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nel periodo natalizio che va dal 1° dicembre al 6 gennaio, può essere programmata l'effettuazione di edizione straordinaria ed aggiuntiva dei mercati esistenti.
2. La proposta può essere presentata, per scritto, al Dirigente del Servizio Attività Economiche da almeno otto operatori su area pubblica o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato e, successivamente, a cura del Dirigente del Servizio Attività Economiche, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.
4. In caso di mancata comunicazione di diniego entro trenta giorni dall'effettuazione del mercato straordinario, la proposta si intende accolta.

5. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del Servizio Attività Economiche.

Art. 43
Mercato: ubicazione

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto è la seguente:

MERCATO CAPOLUOGO.

- Delibera istitutiva: Deliberazione C.C. n. 130 del 23.4.1980 – Deliberazione G.M. n. 645 del 9.11.1981;
- Ubicazione: Via De Gasperi – Via Galvani – Via Fabio Filzi – parcheggio posto tra Via Galvani e Via De Gasperi.

MERCATO SAN DAMIANO.

- Delibera istitutiva: Deliberazione C.C. n. 17 del 30.1.1987 e Deliberazione G.M. n. 798 del 22.5.1987 concernenti il trasferimento del mercato settimanale della frazione S. Damiano su nuova area in Viale S. Anna all'altezza dei n. civici 52 e seguenti, nonché la suddivisione della nuova area di mercato in due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari;
- Ubicazione: Viale Sant'Anna.

Titolo III
COMMERCIO ITINERANTE

Art. 44
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti le vie adiacenti l'area mercatale.
5. Sul territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 2 ore per l'esercizio dell'attività.

6. Il luogo di nuova destinazione per effettuare vendita di cui al presente articolo non deve distare meno di 200 metri dal precedente. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

Art. 45

Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco.

Art. 46

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità e orari.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV

FIERE

Art. 47

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
4. Una parte dell'area destinata alla fiera "Festa Patronale" è riservata alle locali associazioni di volontariato come da planimetria agli atti dell'ufficio.

Art. 48

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare comunicazione al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;

- c)* estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d)* numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e)* presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f)* data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande devono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata oppure essere consegnate direttamente al Comune, a mano o a mezzo fax. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate a mano o a mezzo fax, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
 3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
 4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Attività Economiche. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
 5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Sarà comunicato, a cura del Servizio Attività Economiche la notizia di non ammissione alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente al punteggio attribuito alla graduatoria di spunta.

Art. 49

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a)* maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b)* maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c)* anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
 - d)* ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 50
Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale della Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di spunta.
Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

Art. 51
Fiere: ubicazione e orari

1. L'ubicazione della fiera che attualmente si svolge nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le sue dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

FIERA FESTA PATRONALE

- Ubicazione: Area Feste Via Turati
- L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 30 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Titolo V
POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 52
Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera u), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 11.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 41 del presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 38, 39 e 40 del presente regolamento.

Art. 53
Localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono istituiti i seguenti posteggi fuori mercato:

POSTEGGIO N. 1 CIMITERO VIA S. FRANCESCO

ubicazione: piazzale antistante il Cimitero – *solo per il settore non alimentare.*

POSTEGGIO N. 2 CIMITERO VIA S. FRANCESCO

ubicazione: piazzale antistante il Cimitero – *solo per il settore non alimentare.*

POSTEGGIO CIMITERO VIALE LOMBARDIA

ubicazione: lato sud Cimitero – *solo per il settore non alimentare.*

Titolo VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 54 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.
2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.
3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

INDICE

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE.....	2
Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 -Finalità.....	3
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere.....	4
Art. 5 - Compiti degli uffici comunali.....	4
Art. 6 - Esercizio dell'attività.....	5
Art. 7 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio.....	5
Art. 8 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	5
Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione.....	6
Art. 10 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi.....	7
Art. 11 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione.....	7
Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante.....	8
Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.....	9
Art. 14 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.....	10
Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.....	10
Art. 16 - Pulizia del posteggio.....	10
Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari.....	11
Art. 18 - Festività.....	11
Art. 19 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	11
Art. 20 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio.....	12
Art. 21 - Sanzioni.....	12
Art. 22 - Validità delle presenze.....	12
Art. 23 - Assenza del titolare.....	12
Art. 24 - Giustificazione per mancato utilizzo del posteggio.....	12
Art. 25 - Calcolo delle presenze nelle fiere, mercati e in altre manifestazioni.....	13
Art. 26 - Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato e fiere.....	13
Art. 27 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.....	13
TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI.....	14
Art. 28 - Definizione – Rinvio.....	14
Art. 29 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo.....	14
Art. 30 - Planimetria dei mercati.....	14
Art. 31 - Utilizzo del posteggio.....	15
Art. 32 - Dimensioni dei posteggi.....	15
Art. 33 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato.....	15
Art. 34 - Scambio reciproco di posteggio.....	16
Art. 35 - Attività con il sistema del “battitore”.....	16
Art. 36 - Messa a disposizione di aree private.....	16
Art. 37 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	17
Art. 38 - Decadenza dalla concessione del posteggio.....	17
Art. 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio–Pagamento del canone concessorio.....	17
Art. 40 - Revoca della concessione del posteggio.....	18
Art. 41 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria.....	18
Art. 42 - Effettuazione di mercati straordinari.....	18
Art. 43 - Mercato: ubicazione.....	19
TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE.....	19
Art. 44 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	19
Art. 45 - Determinazione degli orari.....	20
Art. 46 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità e orari.....	20
TITOLO IV - FIERE.....	20
Art. 47 - Tipologia ed aree destinate a fiere.....	20
Art. 48 - Autorizzazione per operare nelle fiere.....	20
Art. 49 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria.....	21
Art. 50 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati.....	22
Art. 51 - Fiere: ubicazione e orari.....	22

TITOLO V - POSTEGGI FUORI MERCATO.....	22
Art. 52 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio	22
Art. 53 - Localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato.....	22
TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA.....	23
Art. 54 - Normativa igienico-sanitaria.....	23
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	23
Art. 55 - Disposizioni transitorie e finali.....	23